

**federfarma**

federazione nazionale unitaria  
dei titolari di farmacia italiani

Roma, 10 gennaio 2018

Uff.-Prot.n° UTP LC – 522/17/F7/PE

Oggetto: **IVA**

**Vending machine**

Apparecchi senza porta di comunicazione

Entrata in vigore dell'obbligo  
di memorizzazione e trasmissione  
dei dati dei corrispettivi

Iniziative Federfarma

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

AI CONSULENTI FISCALI

**SOMMARIO:**

*dal 1° gennaio 2018 è scattato l'obbligo di inviare telematicamente i dati dei corrispettivi realizzati tramite distributori automatici privi di "porta di comunicazione", previo censimento degli stessi e acquisizione del relativo QR CODE identificativo.*

*La trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate, mediante apposito software reperibile sul libero mercato, può avvenire ogni 60 giorni.*

*Federfarma, per il tramite di Promofarma, presumibilmente entro la prima decade di febbraio, metterà a disposizione delle farmacie interessate un servizio, in abbonamento triennale e con il pagamento di un canone annuo di € 40,00 più IVA, per consentire loro di trasmettere tali dati.*


**PRECEDENTI:**

Circolari Federfarma prot. nn. 4415/139 del 26/3/2014, 12140/380 del 17/9/2014, 4721/135 del 30/3/2015, 6057/182 del 27/4/2015, 11534/355 dell'8/9/2015, 10220/328 del 27/7/2016, 13078/427 del 17/10/2016, 13568/441 del 26/10/2016, 13807/454 del 2/11/2016, 15735/561 del 9/12/2016, 3516/100 del 13/3/2017, 4101/120 del 23/3/2017, 4516/138 del 31/3/2017, 4876/154 del 5/4/2017, 12940/371 del 21/9/2017 e 13173/374 del 26/9/2017.

---

Questa Federazione rammenta che dal 1° gennaio 2018 è scattato l'obbligo di inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi erogati tramite distributori automatici privi di "porta di comunicazione".

Per effettuare tale trasmissione la farmacia ha necessità di dotarsi di un'App da configurare su un dispositivo mobile (telefono cellulare o tablet) che, una volta associata alla partita IVA del titolare di farmacia e alle vending machine utilizzate, consente di inserire **manualmente** i ricavi realizzati tramite tali apparecchi e trasmetterli all'Agenzia delle Entrate.



In relazione a numerosi quesiti pervenuti, questa Federazione ha cura di chiarire quanto segue:

- I detentori delle vending machine in questione possono comunicare in qualsiasi momento, anche successivamente alla data del 31 dicembre 2017, all'Agenzia delle Entrate e comunque prima di procedere alla prima trasmissione dei dati, attraverso il portale dell'Agenzia (se in possesso delle credenziali di Entratel) o delegando il proprio consulente fiscale, la matricola identificativa dei "sistemi master", l'informazione che l'apparecchio non è dotato di una "porta di comunicazione", nonché le altre informazioni utili, volte a consentirne il censimento a livello territoriale e la conseguente generazione del QR CODE, che identifica l'apparecchio;
- Per questa tipologia di vending machine, a partire dal 1° gennaio 2018, l'acquisizione dei dati dal sistema Master avverrà manualmente. E' responsabilità del gestore o dell'Addetto al rifornimento imputare - mediante apposito software reperibile sul libero mercato - i dati dei corrispettivi rilevati manualmente dalla vending machine sul Dispositivo mobile;
- L'invio dei dati giornalieri dei corrispettivi deve avvenire entro un intervallo di 60 giorni. **Questo significa che i dati dei ricavi realizzati tramite la vending machine il primo gennaio devono essere inviati entro il primo marzo;**
- Promofarma, presumibilmente entro la prima decade di febbraio, metterà a disposizione delle farmacie associate un'App che consentirà l'invio dei dati delle vending machine prive di porta di comunicazione. In considerazione della diretta connessione con l'Agenzia delle Entrate, **si consiglia di utilizzare un dispositivo mobile (telefono cellulare o tablet) dedicato**. Per questo motivo l'App è stata sviluppata su piattaforma Android che verrà distribuita da Promofarma con abbonamento triennale e pagamento annuale di un canone di € 40,00 + IVA.

Si ricorda, inoltre, che le uniche apparecchiature escluse dagli adempimenti in questione sono le "vending machine" (secondo quanto indicato nella risoluzione 116/E del 21 dicembre 2016) nel caso in cui si tratti di:

- un apparecchio che non rientra nella definizione «generale» di «distributore automatico» (si pensi, ad esempio, ai distributori meccanici, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica);
- un apparecchio che, pur rientrando nella definizione tecnica «generale» di «distributore automatico», non eroga beni o servizi ma rilascia solo l'attestazione/quantificazione di servizi resi in altro modo o tempo (come avviene, ad esempio, per i pedaggi autostradali);
- le biglietterie automatiche per il trasporto (treno, aereo, pullman, bus, metro, ecc.) nonché le attività riconducibili al medesimo alveo (ad esempio, le apparecchiature che consentono l'acquisto di skipass); infatti, tali apparecchiature non sono distributori automatici né di beni né di servizi, bensì "biglietterie automatizzate" che rilasciano titoli equiparati, ai fini fiscali, ai documenti certificativi dei corrispettivi (scontrino/ricevuta);
- le biglietterie per la sosta regolamentata (parcheggi nelle c.d. "strisce blu");
- i distributori automatici mediante i quali vengono effettuate operazioni ricadenti nell'alveo del regime IVA cd. «monofase» (art. 74 del DPR 633/1972, tra cui le cessioni di tabacchi ed altri beni commercializzati esclusivamente dai Monopoli.

Conseguentemente, qualsiasi apparecchio automatizzato dotato delle caratteristiche previste dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016 (se muniti di porta di comunicazione attiva o attivabile) e del 30 marzo 2017 (se privi di porta di comunicazione), sia che venda beni, sia che eroghi servizi al consumatore finale su richiesta dell'utente previo pagamento di un corrispettivo (**come nel caso della bilancia pesa persone o dell'apparecchio di misurazione della pressione**), deve essere censito ai fini dei successivi adempimenti di memorizzazione dei corrispettivi e della trasmissione dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate.



Si precisa, infine, per completezza di informazione, che qualora la prestazione venga resa a titolo gratuito, ovvero la vending machine non funzioni a moneta, bensì a gettone ed il corrispettivo venga quindi incassato direttamente, con emissione di regolare scontrino fiscale all'utilizzatore, gli adempimenti in questione non si rendono conseguentemente necessari.

Cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO**  
Dott. Osvaldo MOLTEDO

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Marco COSSOLO

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet [www.federfarma.it](http://www.federfarma.it) contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.*